Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE
Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili
Sezione Energie rinnovabili
Energia eolica

Contributi di progettazione per gli impianti eolici

Scheda informativa

Versione 1 del dicembre 2025

1 Premessa e obiettivi

Con decreto del 29 settembre 2023 le Camere federali hanno approvato la revisione della legge sull'energia (LEne) grazie alla quale a partire dal 1° gennaio 2025 è possibile richiedere contributi di progettazione per la pianificazione di nuovi progetti di energia eolica.

La presente scheda informativa risponde alle domande più frequenti dei responsabili di progetti concernenti i contributi di progettazione per nuovi progetti di energia eolica.

2 Domande e risposte

2.1 Per quali progetti di energia eolica è possibile richiedere un contributo d'investimento?

L'ubicazione del progetto deve essere iscritta (dato acquisito) nel piano direttore cantonale per lo sfruttamento dell'energia eolica, approvato dal Consiglio federale.

I nuovi progetti di energia eolica con una potenza di almeno 2 MW per impianto possono ottenere un contributo di progettazione (art. 27*a* cpv. 1 LEne).

2.2 Che tipologie di impianti possono ottenere un contributo di progettazione?

Possono ottenere un contributo di progettazione le tipologie di impianti di seguito indicate.

2.2.1 Nuovi impianti

I responsabili di progetti possono ottenere un contributo di progettazione per nuovi impianti con una potenza di almeno 2 MW. I nuovi impianti eolici possono costituire un nuovo parco eolico in un'ubicazione non in utilizzo oppure essere ubicati all'interno di un parco eolico esistente.

2.2.2 Sostituzione completa di impianti esistenti (repowering)

Se impianti eolici esistenti vengono sostituiti con nuovi impianti, questi ultimi possono beneficiare di un contributo di progettazione.

2.3 Quando può essere presentata la domanda per un contributo di progettazione?

La domanda può essere presentata non appena è disponibile uno studio preliminare per un progetto di energia eolica che soddisfi i requisiti dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (all. 2.4 n. 3 lett. b OPEn).

2.4 Dove può essere presentata la domanda per un contributo di progettazione?

L'esecuzione dei contributi di progettazione, vale a dire l'esame e l'approvazione delle domande e il pagamento dei contributi, è affidata all'Ufficio federale dell'energia (UFE) (nota bene: l'esecuzione dei contributi d'investimento e del premio di mercato fluttuante è attuata da Pronovo SA).

La domanda per l'ottenimento di un contributo di progettazione deve essere presentata all'UFE per via elettronica (https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/ufficio-federale-dell-energia/trasmissione-elettronica-di-transazioni-e-documenti.html) con le indicazioni e i documenti necessari e con l'oggetto «Contributi di progettazione per l'energia eolica» (*art. 35f* OPEn).

In caso di presentazione elettronica della domanda, occorre verificare che essa sia firmata da persone autorizzate mediante una firma digitale certificata. Se la domanda è firmata a mano, l'originale deve essere inviato anche per posta all'indirizzo seguente: Ufficio federale dell'energia (UFE), Sezione Energie rinnovabili, Energia eolica, 3003 Berna.

2.5 Quali requisiti devono essere soddisfatti per poter presentare una domanda e quali sono i documenti necessari a tal fine (all. 2.4 n. 3 OPEn)?

È necessario provare che l'ubicazione del progetto è prevista (dato acquisito) nel piano direttore cantonale per lo sfruttamento dell'energia eolica, approvato dal Consiglio federale. Deve essere inoltre presentato lo studio preliminare di cui all'allegato 2.4 numero 3 lettera b OPEn. Saranno presi in considerazione soltanto i dossier di domanda completi.

I documenti della domanda sono disponibili sul sito dell'UFE alla pagina https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/promozione/energie-rinnovabili/promozione-energia-eolica.html.

La domanda deve essere firmata da una o più persone autorizzate alla firma valida ai sensi di legge.

2.6 A quanto ammonta il contributo di progettazione per impianti eolici?

Il contributo di progettazione per impianti eolici ammonta al 40 per cento dei costi di progettazione computabili. Esso è accordato per progetto e non per impianto. Il contributo massimo per i progetti di energia eolica è di un milione di franchi (art. 35b OPEn). La domanda può essere presentata soltanto se i costi di progettazione totali previsti ammontano ad almeno 75 000 franchi.

2.7 Quali costi sono computabili per un contributo di progettazione?

Secondo l'articolo 24 capoverso 2 LEne possono beneficiare di contributi le prestazioni di progettazione fornite a partire dal 3 aprile 2020. Pertanto possono essere presentate anche domande per progetti la cui progettazione è già in corso.

Sono computabili i costi di progettazione e le prestazioni di progettazione del richiedente sostenuti fino all'ottenimento dell'autorizzazione edilizia passata in giudicato (*art. 35m* OPEn). Un elenco dettagliato e non esaustivo dei costi computabili è riportato in allegato alla presente scheda informativa.

2.8 Quali costi non sono computabili per un contributo di progettazione?

Per un contributo di progettazione non sono computabili i costi che non soddisfano i criteri di cui all'articolo *35m* OPEn. Ciò vale, ad esempio, per i costi di rappresentanza legale in relazione alle procedure di opposizione e di ricorso. I costi di prestazioni fornite prima del 3 aprile 2020 non possono essere computati.

2.9 Secondo quale ordine vengono prese in considerazione le domande?

Determinante è la data di presentazione della domanda. Nel caso in cui i mezzi finanziari non sono sufficienti, i progetti che hanno diritto al contributo vengono inseriti in una lista d'attesa (art. 87*b* e 87*c* OPEn).

2.10 Ho già ottenuto una garanzia per il SRI (RIC): ho diritto ugualmente a un contributo di progettazione?

Se un gestore ha già ottenuto per un impianto una rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità, non può richiedere un contributo di progettazione per il suddetto impianto (art. 31 OPEn). La garanzia dovrebbe essere ritirata dal responsabile di progetto, il che comporta una rinuncia definitiva.

In caso di rinnovamento di impianti eolici (repowering) o di ampliamento di un parco eolico esistente vale quanto segue: se gli impianti esistenti beneficiano già di una rimunerazione per l'immissione di elettricità, è possibile ottenere un contributo di progettazione per i nuovi impianti eolici. Ai fini dei costi di progettazione computabili vengono considerati soltanto i lavori necessari alla pianificazione dei nuovi impianti. Lo stesso vale anche per i costi dei lavori di progettazione quali misurazioni del vento, perizie ambientali, ecc.

2.11 Quando riceverò la garanzia e come verranno versati i contributi? Che tipo di notifiche devo presentare?

L'UFE esamina i documenti presentati (modulo della domanda e studio preliminare). Non appena tutte le condizioni sono soddisfatte, viene concessa una garanzia di principio di un contributo di progettazione. Il contributo massimo per i progetti di energia eolica è di un milione di franchi (art. 35*b* cpv. 2 OPEn).

Lo stato di avanzamento del progetto deve essere illustrato annualmente in un breve rapporto, specificando le fasi parziali concluse e quelle ancora da completare con i relativi obiettivi parziali (art. 35*h* OPEn). La notifica dello stato di avanzamento deve essere corredata di un conteggio dei costi. Il conteggio deve includere un elenco dei costi per i lavori di progettazione svolti e per le prestazioni proprie. I contributi di progettazione vengono erogati sulla base del conteggio dei costi. Il rendiconto dei costi presentato deve essere disposto in ordine cronologico e completato con le seguenti indicazioni: data della fattura, numero della fattura, oggetto/tema e importo (vedi esempio nella figura 1). Il rendiconto dei costi deve essere corredato dalle relative fatture. L'UFE verifica i rendiconti presentati. Una volta terminata questa verifica, si può procedere alla fatturazione.

Se la progettazione di un impianto viene abbandonata, occorre presentare una notifica all'UFE (art. 35*i* OPEn).

Dopo il passaggio in giudicato della licenza di costruzione deve essere presentata all'UFE una notifica di licenza di costruzione (art. 35*j* OPEn).

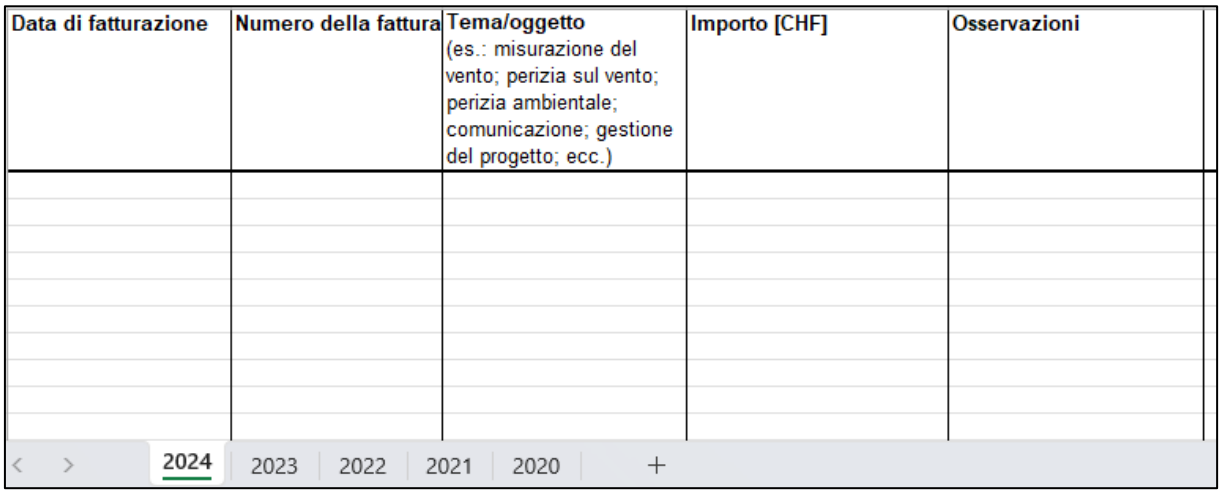

Figura 1: Esempio di rendiconto dei costi

2.12 Quando viene determinato l'ammontare definitivo del contributo di progettazione?

Se al momento della notifica dell'abbandono della progettazione o della notifica della licenza di costruzione i requisiti per il diritto sono ancora soddisfatti, l'UFE determina l'ammontare definitivo del contributo di progettazione sulla base dei costi di progettazione effettivamente sostenuti (art. 35k OPEn).

Nel caso di abbandono della progettazione per motivi validi o con la notifica della licenza di costruzione, il richiedente presenta un conteggio dei costi di progettazione effettivamente sostenuti. Il contributo di progettazione non può superare l'importo massimo con garanzia di principio di un milione di franchi.

L'ultima tranche è versata una volta ricevute tutte le fatture computabili della fase d progettazione.

2.13 Quando viene richiesta la restituzione dei contributi di progettazione erogati?

Viene richiesta la restituzione del contributo di progettazione se un progetto non viene realizzato nonostante l'ottenimento di una licenza di costruzione (art. 34 cpv. 1bis OPEn). L'UFE richiede la restituzione se i lavori non sono iniziati.

Nel caso di progetti che falliscono in anticipo (abbandono della progettazione prima di ricevere la licenza), non viene richiesta la restituzione dei contributi. Ciò a condizione che l'abbandono sia giustificato dal fatto che la realizzazione non è possibile, sia per motivi economici che per motivi tecnici legati all'autorizzazione. L'abbandono non è considerato giustificato se il richiedente ha altre priorità e per questo non porta avanti il progetto.

2.14 Quando il contributo di progettazione viene dedotto da un contributo d'investimento?

Il contributo di progettazione è parte del contributo d'investimento (art. 24 cpv. 2 LEne) e viene dedotto da un eventuale successivo contributo d'investimento (art. 26 cpv. 3bis LEne). Il contributo di progettazione già versato viene quindi detratto dal contributo d'investimento totale.

3 Basi legali

- Legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), stato al 1° gennaio 2025
- Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn; RS 730.03), stato al 1° gennaio 2025

Allegato: costi di progettazione per progetti di energia eolica

0	**Gestione di progetto**	
	0.1	Gestione di progetto
	0.2	Assicurazioni fase di progettazione
1	**Misurazione del vento**	
	1.1	Misurazione/i del vento
	1.2	Perizia sul rendimento
	1.3	Dati relativi al vento e diritti su misurazioni di terzi
2	**Utilizzazione del suolo**	
	2.1	Redazione contratti di utilizzazione del suolo e di diritto edilizio
	2.2	Indennità per l'aumento di valore (azzonamento)
3	**Lavori tecnici di progettazione e bando di gara**	
	3.1	Geodati, misurazioni
	3.2	Valutazione impianti eolici
	3.3	Perizie a pagamento dell'aviazione civile e militare
	3.4	Studio di fattibilità
	3.5	Progetto preliminare inclusi studi delle varianti
	3.6	Analisi sul terreno edificabile
	3.7	Studio sui trasporti
	3.8	Progetto dettagliato / progetto di costruzione
	3.9	Calcolo della redditività
	3.10	Progetto di esecuzione
	3.11	Modifiche a seguito di oneri, ritardi ecc.
	3.12	Bando di gara impianto eolico e fondamenta
	3.13	Bando di gara infrastruttura
4	**Progettazione elettrica**	
	4.1	Ricerca e richiesta di allacciamento alla rete
	4.2	Progettazione elettrica di massima
	4.3	Progetto preliminare
	4.4	Trattative con i gestori di rete
	4.5	Progetto tecnico di allacciamento
	4.6	Perizie di terzi
	4.7	Progetto per il bando di gara

	4.8	Progetto di costruzione
	4.9	Tasse
	4.10	Modifiche a seguito di oneri, ritardi ecc.
	4.11	Procedura di approvazione dei piani ESTI
5	**Ambiente e foreste**	
	5.1	Ricerche ambiente, foreste, protezione della natura
	5.2	RIA indagine preliminare con capitolato d'oneri
	5.3	RIA indagine principale
	5.4	Studi sulla fauna (uccelli, pipistrelli, animali selvatici ecc.)
	5.5	Perizia suolo e acque sotterranee
	5.6	Perizia paesaggistica
	5.7	Perizia fonica
	5.8	Perizia sull'ombra
	5.9	Perizie ISOS, UNESCO, protezione dei monumenti storici
	5.10	Ricerche e individuazione soluzioni per le tratte in ponte radio
	5.11	Studi sulla flora
	5.12	Studi sulla formazione di ghiaccio
	5.13	Esecuzione misure di compensazione
	5.14	Redazione dossier sul dissodamento
	5.15	Modifiche a seguito di oneri, ritardi ecc.
	5.16	Calcolo delle perdite di rendimento dovute a oneri
6	**Pianificazione dell'utilizzazione e permesso di costruzione**	
	6.1	Elaborazione piano di utilizzazione incl. rapporto art. 47 LPT
	6.2	Indennizzi ai Comuni per strade, deposito ecc.
	6.3	Modinatura con palloni, droni o simili
	6.4	Spese per piccole autorizzazioni quali chiusura strade ecc.
	6.5	Deposito pubblico, informazioni
	6.6	Esame e trattamento delle opposizioni (esclusa la consulenza giuridica)
	6.7	Oneri con conseguenze dirette in termini di costi
	6.8	Tasse allacciamento alla rete
	6.9	Tasse permesso di costruzione
	6.10	Tasse permesso di dissodamento
7	**Attività informativa relativa al progetto**	
	7.1	Eventi informativi per la popolazione locale
	7.2	Materiale informativo stampato ed elettronico
	7.3	Visite per le autorità e la popolazione
	7.4	Visualizzazioni